

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA

I responsabili della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono:

- *Committente e Responsabile dei lavori* (Scheda 2.1)
- *Datore di Lavoro (D.D.L.) e Dirigente* (Scheda 2.3)
- *Medico competente* (Scheda 2.4)
- *Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione* (Scheda 2.5)
- *Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione* (Scheda 2.6)
- *Preposto* (Scheda 2.7)
- *Lavoratore* (Scheda 2.8)
- *Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)* (Scheda 2.9)
- *Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)* (Scheda 2.10)
- *Progettisti* (Scheda 2.11)
- *Fabbricanti e Fornitori* (Scheda 2.12)
- *Installatori* (Scheda 2.13)

Il Committente, come si vede nella scheda seguente, ha gli stessi obblighi ed è sottoposto alle medesime sanzioni del responsabile dei lavori, in quanto il committente può delegare le sue responsabilità al tecnico con i requisiti necessari come già era specificato nell'**art. 6 «Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori» del D.Lgs. 528/1999** («Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili») al comma 1: «Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori».

Fermo restando che al committente resta comunque l'obbligo di vigilare sull'operato del responsabile dei lavori come anche del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, lo stesso **art. 6 del D.Lgs. 528/1999** al comma 2 infatti recita: «La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a)».

Soggetto: COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI		Scheda 2.1
<p>Art. 89 D.Lgs. 81/2008, lettere b) e c)</p> <p><i>Committente:</i> il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;</p> <p><i>Responsabile dei lavori:</i> soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento.</p>		
OBLIGHI		SANZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. <p>(art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 1)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro. <p>(art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera a)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. <p>(art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 1bis)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico. <p>(art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 2)</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. <p>(art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 3)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. <p>(art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera a)</p>

<i>Soggetto:</i> COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI		Scheda 2.1
OBBLIGHI	SANZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. (art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera a) 	
<ul style="list-style-type: none"> La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 5) 	<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. (art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera a) 	
<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti tecnico professionali ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 6) 		
<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. (art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera c) 	
<ul style="list-style-type: none"> Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti tecnici, il coordinatore per la progettazione o quello per l'esecuzione dei lavori. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 8) 		

<i>Soggetto:</i> COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI		Scheda 2.1
OBBLIGHI	SANZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: <ol style="list-style-type: none"> a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione precedente. Quest'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). <p><i>(art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 9)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con: <ul style="list-style-type: none"> l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro. <p><i>(art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b)</i></p> con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. <p><i>(art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera c)</i></p>	

<i>Soggetto:</i> COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI		Scheda 2.1
OBBLIGHI	SANZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 10) 		
<ul style="list-style-type: none"> • La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. (art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 11) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di controllo relativi agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. (art. 93 D.Lgs. 81/2008 comma 1) 		
<ul style="list-style-type: none"> • La designazione del coordinatore per la progettazione dei lavori, e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 (del coordinatore per la progettazione), e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) (del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). (art. 93 D.Lgs. 81/2008 comma 2) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel caso precedente; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorni. (art. 99 D.Lgs. 81/2008 comma 1) 		

<i>Soggetto:</i> COMMITTENTE - RESPONSABILE DEI LAVORI		Scheda 2.1
OBBLIGHI	SANZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> • Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. (art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 2) 		
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3bis e 3ter (riguardanti gli oneri alla sicurezza e la formazione dei dirigenti e preposti). Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. (art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 6bis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro. (art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera b) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. (art.101 D.Lgs. 81/2008 comma 1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3600 euro con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. (art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera c) 	

Anche nella scheda seguente ci troviamo davanti a due soggetti che hanno gli stessi obblighi e sono sottoposti alle medesime sanzioni: il Datore di Lavoro (D.D.L.) e il Dirigente, questo perché il Datore di Lavoro può delegare la maggior parte delle funzioni come recita l'**Articolo 16 del 81/2008 - Delega di funzioni**:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. **L'obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.**

3bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.

La delega di funzioni di cui al primo periodo precedente non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Tuttavia non tutte le funzioni possono essere delegate, tanto è vero che l'**articolo 17 del 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili** recita proprio che:

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Documento: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)		Scheda 3.3
<p><i>art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 1</i> Il piano di sicurezza e coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.</p> <p><i>art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 2</i> Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.</p>		
RESPONSABILE		CONTROLLORE
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (<i>art. 91 D.Lgs. 81/2008 comma 1</i>) 		<ul style="list-style-type: none"> • Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. (<i>art. 90 D.Lgs. 81/2008 comma 2</i>)
<p>In fase di Esecuzione, restano responsabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, • Committente, • Responsabile dei Lavori 		<ul style="list-style-type: none"> • In fase di Esecuzione può essere richiesto da parte dell'organo di vigilanza durante le eventuali ispezioni in cantiere
MODALITÀ DI CONSEGNA	DESTINATARIO	TEMPISTICA
<p>Consegna diretta tramite raccomandata A.R.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Committente 	<p>Per tutti i <i>progetti non soggetti a normale D.I.A.</i>: il P.S.C. viene predisposto in fase progettuale.</p> <p><i>Lavoro soggetto a D.I.A.</i>: il P.S.C. va redatto nei 30 giorni compresi tra la presentazione della pratica e l'inizio dei lavori.</p>
CONTENUTI MINIMI		
<ul style="list-style-type: none"> • Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: <ol style="list-style-type: none"> a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 		

Documento: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)**Scheda 3.3**

- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere;
 - 2) all'organizzazione del cantiere;
 - 3) alle lavorazioni.
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza.

(allegato XV punto 2. 1 D.Lgs. 81/2008)

- Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

(allegato XV punto 2. 1. 3 D.Lgs. 81/2008)

- Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

(allegato XV punto 2. 1. 4 D.Lgs. 81/2008)

PIANO DI SICUREZZA IN RIFERIMENTO ALL'AREA DI CANTIERE

- In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali, in relazione:
 - a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
 - b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
 - b2) al rischio di annegamento;
 - c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

(allegato XV punto 2. 2. 1 D.Lgs. 81/2008)

Documento: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)**Scheda 3.3**

• **Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.**

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

(allegato XV.2 D.Lgs. 81/2008)

- In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

(allegato XV punto 2. 2. 2 D.Lgs. 81/2008)

- In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi dei rischi presenti, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

(allegato XV punto 2. 2. 3 D.Lgs. 81/2008)

- Il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

(allegato XV punto 2. 2. 4 D.Lgs. 81/2008)

<i>Documento:</i> PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)	Scheda 3.3
<ul style="list-style-type: none"> • Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. <i>(allegato XV punto 2. 3. 1 D.Lgs. 81/2008)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. <i>(allegato XV punto 2. 3. 2 D.Lgs. 81/2008)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. <i>(allegato XV punto 2. 3. 3 D.Lgs. 81/2008)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. <i>(allegato XV punto 2. 3. 4 D.Lgs. 81/2008)</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> • Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. <i>(allegato XV punto 2. 3. 5 D.Lgs. 81/2008)</i> 	
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	
<ul style="list-style-type: none"> • Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: <ol style="list-style-type: none"> a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. <i>(allegato XV punto 4. 1. 1 D.Lgs. 81/2008)</i> 	

<i>Documento:</i> PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)		Scheda 3.3
<ul style="list-style-type: none"> Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. (allegato XV punto 4. 1. 2 D.Lgs. 81/2008) 		
<ul style="list-style-type: none"> La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. (allegato XV punto 4. 1. 3 D.Lgs. 81/2008) 		
<ul style="list-style-type: none"> I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. (allegato XV punto 4. 1. 4 D.Lgs. 81/2008) 		
<ul style="list-style-type: none"> Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. (allegato XV punto 4. 1. 5 D.Lgs. 81/2008) 		
<ul style="list-style-type: none"> Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. (allegato XV punto 4. 1. 6 D.Lgs. 81/2008) 		
DISPOSIZIONI GENERALI	SANZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza. (art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 3) 	<ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. (art. 159 D.Lgs. 81/2008 comma 2 lettera a) 	
<ul style="list-style-type: none"> I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. (art. 100 D.Lgs. 81/2008 comma 4) 	<ul style="list-style-type: none"> Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. (art. 159 D.Lgs. 81/2008 comma 2 lettera d) 	